

# Il trattamento fiscale delle operazioni con l'estero

- **L'Imposta sul Valore Aggiunto**
  - concetto di territorialità
  - I due pilastri: DPR 633/72 e L.427/93
  - IVA extra U.E.
  - IVA intracomunitaria - merci
  - IVA servizi con l'estero

# Il trattamento fiscale delle operazioni con l' estero

## TERRITORIALITÀ DELL' IMPOSTA

Merci: l' IVA si applica nel Paese in cui si trovano i beni al momento della cessione  
tuttavia, sulle cessioni di merci vendute e trasportate all' estero, generalmente l' IVA non si applica

Servizi: fra soggetti d' imposta, l' IVA si applica nel Paese del committente (dal 1-1-2010)

# Il trattamento fiscale delle operazioni con l'estero

## L'IVA nelle esportazioni di beni

Per esportazioni, intendiamo le vendite effettuate con trasporto della merce fuori dal territorio doganale dell'Unione Europea.

La materia è regolata dall'art.8 del DPR 633/72.

In caso di esportazione di merci, non si applica l'IVA, ma si effettua una vendita non imponibile.

Naturalmente, per evitare comportamenti fraudolenti da parte delle imprese, le Finanze hanno posto delle condizioni che devono essere rispettate.

# Il trattamento fiscale delle operazioni con l'estero

## L'IVA nelle esportazioni di beni

Innanzitutto, è necessario provare che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio doganale comunitario.

La prova è costituita dalla Notifica di Esportazione, una stampa ottenuta dal sito delle Dogane, tramite il codice MRN (stampigliato sulla bolletta elettronica - DAE)

- 90 giorni dalla data di sdoganamento, per l'appuramento del codice MRN
- le prove alternative alla Notifica di Esportazione

Se la merce viene trasportata a cura o per conto del cliente, la stessa deve lasciare il territorio doganale comunitario entro 90 giorni dalla consegna.

# Il trattamento fiscale delle operazioni con l'estero

## L'IVA sui servizi per l'estero

Il Committente deve essere soggetto passivo d'imposta nel suo Paese

- come provarlo
- - UE -----> codice identificativo IVA intracomunitario
- - extra UE -----> dati fiscali o, eventualmente, informazioni ottenute da normali prassi commerciali

Servizi ancora imponibili IVA nel Paese del prestatore:

- relativi ad immobili, ristorazione, alloggio, noleggio veicoli, trasporto passeggeri (art. 7-quater)
- relativi a prestazioni scientifiche, culturali, artistiche, sportive, educative (art. 7-quinquies)

# Il trattamento fiscale delle operazioni con l'estero

## L'IVA nelle esportazioni di beni

Le operazioni triangolari extra U.E.

Criteri da seguire: art. 8, 1 comma, lett.A

# Il trattamento fiscale delle operazioni con l'estero

## L'IVA nelle esportazioni di beni

Le riparazioni e le lavorazioni per clienti esteri (art. 7-ter)

La base imponibile: imballaggio, trasporto e montaggio

Gli interessi dilatori (art. 10 comma 1 DPR 633/72)

Gli interessi moratori (art. 15 comma 1 DPR 633/72)

# Il trattamento fiscale delle operazioni con l'estero

## L'IVA nelle esportazioni di beni

Le cessioni a titolo gratuito (extra UE ed intracomunitarie)

Le cessioni di beni che si trovano all'estero

La gestione della temporanea esportazione



# Il trattamento fiscale delle operazioni con l'estero

## L'IVA INTRACOMUNITARIA

I tre requisiti per avere una cessione/acquisto intracomunitario

Gli acquisti intracomunitari: integrazione della fattura

Le cessioni: requisiti della fattura

I servizi: dal 1-1-2010, trasporti, intermediazioni, lavorazioni, riparazioni e tutti cosiddetti "servizi generici", sono IVA esclusa ai sensi dell'art. 7-ter

Dal 1-1-2011, anche i servizi fieristici rientrano fra i servizi generici, tranne i biglietti d'ingresso e dei parcheggi

# Il trattamento fiscale delle operazioni con l' estero

## L' IVA INTRACOMUNITARIA

Le operazioni triangolari con cessionario italiano e  
destinatario UE

Le operazioni triangolari U.E.

# Il trattamento fiscale delle operazioni con l'estero

## SERVIZI EXTRA UE

Momento impositivo: pagamento o, se avviene prima, emissione della fattura

## ACQUISTO DI SERVIZI UE - dal 17-3-2012

le prestazioni di servizi "generiche" intra UE (imponibili IVA in Italia in base all'art.7-ter del DPR 633/72) si **considereranno effettuate nel momento in cui sono ultimate**, o se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, **se anteriormente** all'ultimazione o alla maturazione del corrispettivo, **viene effettuato un pagamento**, totale o parziale, **la prestazione di servizi si intenderà effettuata, limitatamente all'importo pagato, con riferimento alla data del pagamento.**

Se le prestazioni vengono effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non vi sono pagamenti, totali o parziali, nel medesimo periodo, le prestazioni si considereranno effettuate al termine di ciascun anno solare sino all'ultimazione delle prestazioni stesse.

**L'eventuale emissione anticipata della fattura non determina l'effettuazione delle operazioni (nemmeno parziale).**2) per i servizi "generiche" (imponibili IVA in Italia in base all'art.7-ter del DPR 633/72), **l'integrazione delle fatture non sarà più facoltativa, ma diverrà obbligatoria**, venendo preclusa la possibilità di emettere un'autofattura, ai sensi dell'art.17, secondo comma, del DPR 633/72.

Particolare importante: in caso di acquisti di servizi "generiche" intra UE da parte di un'azienda italiana, quest'ultima deve provvedere alla registrazione nei registri IVA entro il mese di ricevimento, oppure anche successivamente ma in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui un operatore italiano non dovesse ricevere la fattura da parte del prestatore di servizi intra UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il mese seguente un'autofattura, con l'indicazione anche del numero di identificazione IVA del prestatore intra UE. Se l'operatore italiano dovesse ricevere una fattura con un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere fattura integrativa entro il 15 giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

**ATTENZIONE: TALI MODIFICHE RIGUARDANO SOLO I SERVIZI "GENERICI" INTRA UE (imponibili IVA in Italia in base all'art.7-ter del DPR 633/72) MENTRE PER I SERVIZI "IN DEROGA" (art.7-quater e 7-quinques del DPR 633/72), E PER I SERVIZI EXTRA UE SI CONTINUA A OPERARE COME NEL 2011**

# Il trattamento fiscale delle operazioni con l'estero

## LA PROVA DELL'AVVENUTA ESPORTAZIONE

- La Notifica di Esportazione
- La chiusura amministrativa e le prove alternative (Nota Agenzia Dogane n. 169792/RU del 23-12-2009; art.796 quinquies bis Regolamento 2454/1993)

## LA PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

- Il documento di trasporto
- Le prove alternative (Risoluzioni Agenzia Entrate n.345/E del 28-11-2007 e n. 477/E del 15-12-2008; Art. 346 )